

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, 20 febbraio 2021

Circolare

**Oggetto: Disciplina dell'imposta di bollo su fatture elettroniche emesse tramite SdI
a partire dal 01.01.2021**

Con l'avvento della fatturazione elettronica, l'apposizione delle marche da bollo sulle fatture emesse è stata sostituita, per le sole fatture emesse elettronicamente tramite Sistema di Interscambio, dall'apposizione del bollo virtuale. Gli importi dovuti sono versati periodicamente tramite modello F24.

Negli ultimi mesi sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del bollo virtuale, con effetto a partire dall'anno 2021.

SCADENZE DI VERSAMENTO

Con il Decreto Mef del 4 dicembre 2020, che ha riformulato, nuovamente, l'art. 6, c. 2, del DM 17 giugno 2014, sono state cambiate le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che saranno emesse dal 1° gennaio 2021.

Le nuove scadenze di versamento, a partire dall'anno 2021, saranno le seguenti:

- primo trimestre: scadenza 31 maggio, codice tributo 2521;
- secondo trimestre: scadenza 30 settembre, codice tributo 2522;
- terzo trimestre: scadenza 30 novembre, codice tributo 2523;
- quarto trimestre: scadenza 28/29 febbraio, codice tributo 2524.

Come nel 2020, è previsto che i debiti di importo inferiore a 250 euro possano essere prorogati al trimestre successivo. Pertanto:

- se l'importo dovuto in relazione al primo trimestre non è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato insieme all'importo dovuto per il secondo trimestre, entro il 30 settembre;
- se l'importo cumulato dovuto per il primo e il secondo trimestre non è superiore a 250 euro, il versamento di entrambi gli importi può essere effettuato insieme all'importo dovuto per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI E VERSAMENTO

Dal 2021, l'Agenzia delle Entrate verificherà se le fatture emesse tramite SDI sono state correttamente corredate da bollo virtuale ove richiesto dalla normativa, e provvederà ad integrare i casi in cui ciò non è stato fatto.

Il versamento dovrà quindi avvenire sulla base degli importi determinati da Agenzia Entrate, in base alle sue verifiche e alle eventuali modifiche apportate dal contribuente.

I passaggi saranno i seguenti:

1. L'Agenzia metterà a disposizione del contribuente, tramite portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi, contenenti i seguenti dettagli:

A) dati delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);

B) dati delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SDI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali, secondo l'Agenzia, emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).

2. Il contribuente avrà la possibilità di verificare ed eventualmente modificare l'elenco B, nel caso in cui ritenga che le modifiche apportate dall'Agenzia non siano corrette, o nel caso in cui si accorga di integrazioni necessarie ma non rilevate in sede di verifica.

3. Sulla base delle modifiche apportate dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate effettuerà quindi il calcolo definitivo dell'imposta dovuta mettendolo a disposizione del contribuente.

Il versamento potrà essere effettuato dal contribuente tramite addebito diretto in conto corrente, da indicare nel portale Fatture e Corrispettivi, o tramite F24 telematico.

Di seguito un riepilogo delle scadenze dei vari passaggi sopra esposti:

Trimestre	1. Messa a disposizione elenchi da parte di AE	2. Modifica o integrazione elenchi	3. Messa a disposizione importo definitivo AE	Scadenza versamento
I trim.	15.04.2021	30.04.2021	15.05.2021	31.05.2021
II trim.	15.07.2021	10.09.2021	20.09.2021	30.09.2021
III trim.	15.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	30.11.2021
IV trim.	15.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	28.02.2022

OMESSO O CARENTE VERSAMENTO

In caso di omesso o carente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse tramite SDI, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, utilizzando i seguenti codici tributo:

- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

Le sanzioni per omesso o carente versamento ammontano al 30% dell'importo dovuto, con la possibilità di applicare le riduzioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate opererà dei controlli automatici per verificare la tempestività e correttezza dei versamenti ed eventualmente invierà una comunicazione al domicilio digitale del contribuente, ai fini dell'adesione bonaria entro 30 giorni con la riduzione della sanzione ad un terzo ("avviso bonario"). In caso di mancato rispetto dei termini concessi, gli importi dovuti saranno iscritti a ruolo.

* * *

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom